



DETERMINA DIRIGENZIALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N° 747 del 23/07/2018

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA "AMETEK S.R.L." DI UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA SPETTROMETRIA INTEGRATO "DSPEC-LF" S/N 14072023 IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE FISICA AMBIENTALE DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE"
----------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Marco Cacciagrano
Posizione Organizzativa	Marco Cacciagrano





IL DIRIGENTE

PREMESSO che presso la "Sezione Fisica Ambientale" del Distretto provinciale di Pescara è in dotazione un sistema di spettrometria gamma con rivelatore al germanio iperpuro modello GEM 28185-P-S PV-1 s/n 30-TP40-168A Sigla ID PE/FIS/04 (costruttore EG&G ORTEC U.S.A. ora AMETEK S.r.I.), composto da: "rivelatore al germanio Profile" s/n 54-TP13508A, "Sistema spettrometria integrato" s/n 14072023, "sistema raffreddamento elettrico" s/n 140403ER, "modulo di controllo per x-cool" s/n 14231920), acquistato nell'ambito della Convenzione Arta-Regione Abruzzo per l'implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale dalla società AMETEK S.p.a. di Robecco sul Naviglio (MI), utilizzato per il monitoraggio radioattività ambientale;

ACQUISITA la richiesta, allegata alla presente (*Allegato 1*), effettuata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti" dell'Arta con Prot.n°0030055 del 14.07.2018, avente ad oggetto "Accettazione preventivo n. 218R109 del 21.06.2018 di AMETEK SRL per riparazione catena di misura per spettrometria gamma", con la quale si richiede la riparazione del rivelatore al germanio iperpuro modello GEM 28185-P-S PV-1 s/n 30-TP40-168A Sigla ID PE/FIS/04, il quale è parte integrante del sistema di spettrometria gamma suddetto;

CONSIDERATO che nella suddetta richiesta viene dichiarato dal RUP che "la strumentazione è caratterizzata da tecnologie proprietarie della casa madre statunitense Ortec e dunque il controllo e la riparazione può essere curata con celerità e affidabilità adeguate dalla ditta AMETEK, che la Ortec rappresenta in Italia" e che "si tratta di apparecchiature particolarmente sofisticate, che richiedono specifiche attività tecniche che possono essere condotte con l'accuratezza necessaria dalla casa madre":

PRESO ATTO delle suddette ragioni tecniche, dichiarate dal RUP, le quali hanno portato a richiedere il preventivo per la riparazione della strumentazione, esclusivamente alla ditta produttrice AMETEK Srl, ritenuta dal RUP l'unica in grado di effettuare una adeguata riparazione della stessa, senza ulteriore ricerca di altre società comunque molto difficili da rinvenire sul mercato;

DATO ATTO della necessità e dell'impellenza della riparazione, in quanto la strumentazione in questione viene regolarmente utilizzata per l'attuazione del Piano Regionale per il controllo della radioattività ambientale della Regione Abruzzo (PPRIC 2016-2019), per il popolamento della banca dati nazionale RADIA di ISPRA e per le misurazioni su campioni di acqua destinata al consumo umano necessarie per le indagini preliminari propedeutiche al piano di controllo regionale previsto dalla Legge n.28 del 2016 e per la successiva attuazione del piano stesso;

PRESO ATTO che alla suddetta richiesta viene allegato il Preventivo Nr.218R109 del 21.06.2018, fornito dalla ditta AMETEK S.r.I., acquisito al ns.Prot.n°0027895 del 29.06.2018;

PRESO ATTO, secondo quanto suddetto, dell'urgenza di effettuare l'intervento di riparazione del suddetto modulo e della dichiarazione del RUP circa le ragioni tecniche che determinano, secondo quanto dichiarato dal RUP, l'esclusività della fornitura;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile



2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata <u>Legge 135/2012</u> prevede all'art.1, <u>comma 3</u>, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE":

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, <u>D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50</u>;

VISTO il <u>D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59</u>, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;



VISTO l'art.37 del <u>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50</u> ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'<u>art.38</u> del <u>D.lgs.</u> 50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti" (comma 1), specificando che "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata...." (comma 2) "..."...quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..." (lett b) nella circostanza in cui "la concorrenza e' assente per motivi tecnici" (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica "solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta AMETEK S.r.l. con propria "DICHIARAZIONE di esclusività prodotti ORTEC" Prot.N.L/0022/PF del 19.07.2018, acquisita al ns.Prot.n°0030912 del 19.07.2018, (*Allegato 2*), confermando la propria condizione di esclusivista per la presente fornitura, dichiara quanto segue: "la Divisione AMT di AMETEK S.r.l. è distributrice esclusiva per il terrirorio italiano dei prodotti della ORTEC di Oak Ridge, Tennessee (USA) e che come tale è anche l'unica Società autorizzata ad effettuare assistenza tecnica su detti prodotti";

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura della riparazione in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidata unicamente alla ditta AMETEK S.r.l. in quanto esclusivista unica per la fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il



cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura del servizio di riparazione del modulo di cui trattasi, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore originario dello strumento e destinata all'ampliamento della fornitura già esistente in quanto necessaria per la corretta funzionalità dello strumento stesso;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di una parte di ricambio differente rispetto a quella fornita in esclusiva dalla AMETEK Srl, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione:

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP;
- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche proprie della strumentazione di cui trattasi, che impongono l'effettuazione di specifiche attività tecniche sulla stessa:
- sussistenza di una esclusività della fornitura fornita dalla ditta AMETEK S.r.l., produttrice e fornitrice dello strumento, e la conseguente applicabilità dell'art.63 comma 1, comma 2 lett b) punto 2 e comma 2 lett c) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016;

RITENUTO, per tutte le motivazioni suddette e rilevata la reale assenza di alternative, che nel caso specifico sussistano tutte le ragioni date dalla legge per derogare all'applicazione del principio di rotazione, la cui applicazione comporterebbe in tale affidamento la lesione del principio di efficacia, in quanto l'eventuale affidamento a ditta diversa dalla AMETEK S.r.l. comporterebbe il rischio di compromissione della funzionalità di una strumentazione caratterizzata da alta tecnologia, dovuto all'intervento di tecnici no abbastanza qualificati rispetto a quelli della ditta produttrice, fermo restando che l'onere motivazionale relativo al rispetto dei principi di concorrenza viene soddisfatto dalle valutazioni del RUP circa le ragioni tecniche che portano a richiedere in esclusiva l'intervento della ditta produttrice della strumentazione;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare la riparazione dello strumento in oggetto alla società AMETEK S.r.l. di Robecco sul Naviglio (MI) la quale, in qualità di fornitrice in esclusiva dello stesso, è altresì la più adatta ad effettuarne la riparazione;

ACQUISTO il preventivo Nr. 217R150 del 22.09.2017, allegato al presente provvedimento *(Allegato 3)*, formulato dalla ditta AMETEK S.r.l. per la fornitura di riparazione del rivelatore al germanio iperpuro modello GEM 28185-P-S PV-1 s/n 30-TP40-168A Sigla ID PE/FIS/04, il quale è parte integrante del sistema di spettrometria gamma in dotazione alla sezione Fisica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il cui costo complessivo è pari ad € 11.060,00 + IVA al 22% (€ 13.493,20 IVA inclusa);

PRESO ATTO che la suddetta offerta si intende di massima e non vincolante, in quanto nel caso in cui durante l'intervento dovessero risultare necessarie eventuali parti di ricambio e/o ore eccedenti rispetto a quanto preventivato, la società provvederà ed emettere regolare consuntivo di spesa, per cui eventuali ulteriori costi saranno oggetto di impegno di spesa con



successivo atto;

RITENUTO, per tutte le suddette motivazioni, di approvare il preventivo di spesa formulato dalla società AMETEK S.r.I.;

ACCERTATE la congruità del prezzo relativo alla riparazione di cui trattasi e la sussistenza della qualificazione professionale del fornitore AMETEK S.r.l.;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare, ai sensi dell'art.63 comma 1, comma 2 lett b) punto 2 e comma 2 lett c) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, ai fini di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell'intervento, l'affidamento della fornitura del servizio di riparazione dello strumento in oggetto alla società AMETEK S.r.l. di Robecco sul Naviglio (MI);

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 28/06/2018 è stata approvatala prima variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 di ARTA Abruzzo;"

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

DATO ATTO che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 13.493,20 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa complessivo di € 13.493,20 iva compresa, sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce "Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....";



DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE**, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura dell'intervento di riparazione del sistema spettrometria integrato "DSPEC-LF" s/n 14072023 in dotazione alla sezione Fisica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescar, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art.63 con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore AMETEK S.r.l., abilitato al bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE":
- 2) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del <u>D.Lgs.50/2016</u> e_dell'art.31 del <u>D.Lgs.50/2016</u>, la D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto di Pescara:
- 3) DI STABILIRE che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 13.493,20, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'offerta si intende di massima e non vincolante, in quanto nel caso in cui durante l'intervento dovessero risultare necessarie eventuali parti di ricambio e/o ore eccedenti rispetto a quanto preventivato, la società provvederà ed emettere regolare consuntivo di spesa, per cui eventuali ulteriori costi saranno oggetto di impegno di spesa con successivo atto:
- 6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z4E246BCB7** (Allegato 4);
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 23/07/2018

Il Direttore Amministrativo CACCIAGRANO MARCO / INFOCERT SPA

